



## BONUS VACANZE

Il **Bonus Vacanze** (tax credit vacanze) è previsto dall'art. 176 del DL 19 maggio 2020 n.34 (Decreto Rilancio) per le famiglie o single con ISEE **non superiore a euro 40.000,00**.

IL BONUS va da euro 150,00 ad euro 500,00, e viene calcolato sul numero dei componenti familiari:

- **€ 500,00** per famiglie con **3 o più componenti**
- **€ 300,00** per famiglie di **2 persone**
- **€ 150,00** per famiglie con **1 persona**

L'**80 %** del **Bonus** è fruibile **direttamente come sconto**, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e bed & breakfas;

il **restante 20%** del bonus sarà fruito **come detrazione fiscale** nella dichiarazione dei redditi del 2020, (quindi nel 2021);

**Il Bonus deve essere speso in un'unica soluzione (tutto insieme)**

**Il Bonus Vacanze sarà così diviso:**

-per nuclei familiari composti da **3 o più componenti**: **€ 400,00 sconto + € 100,00 in detrazione fiscale**;

-per nuclei familiari composti da **2 componenti**: **€ 240,00 sconto + € 60,00 in detrazione**;

-per nuclei familiari composti da **1 componente**: **€ 120,00 sconto + € 30,00 in detrazione**.

**AVVISO IMPORTANTE:** Prima di prenotare Vacanze, Alberghi, Residence o altri tipi di strutture è sempre opportuno AVVISARE che si intende usufruire del Bonus Vacanze e CHIEDERE se la struttura è abilitata all'applicazione dello sconto

Vedi il comunicato Stampa della Agenzia delle Entrate  
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-21-05-2020>

Vedi Slide Misure Fiscali Decreto Rilancio  
[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL\\_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2506718/Slide+DL_Rilancio.pdf/ff19104f-0211-759a-28b5-2d48a25dde8f)

A cura *Ufficio Affari Generali*  
*Sede Centrale ENS*

## **Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 -**

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - supplemento ordinario*

### **Art. 176 Tax credit vacanze**

*In vigore dal 19/05/2020*

**1.** Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

**2.** Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

**3.** Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del **decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

**4.** Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

**5.** Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto e usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano limiti di cui all'**articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** e di cui all'**articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244**.

Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

**6.** Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

**7.** Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.